



Stagione Sportiva 2015/2016
Comunicato Ufficiale n° 33

<u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 3
<u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 4
<u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 5

Firenze, 22 giugno 2016

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936
calcio.toscana@uisp.it <http://www.legacalcioisptoscana.it>

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI
DANIELE BARTOLOZZI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00

Segretario: Sgrò Fabio

SETTORE ATTIVITA'

Coordinatore

Taddei Attilio

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele.

SETTORE DISCIPLINA

Coordinatore

Piccioni Sabina

Commissione Disciplinare D' Appello:

Presidente:
Dario Scordo.
Giudici:
Carlesi David.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

SETTORE TECNICO ARBITRALE

Coordinatore

Fucini Giorgio

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.

Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

SETTORE FORMAZIONE

Coordinatore

Cocchini Federico

Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca

DELIBERA n° 32 anno 2015/2016
Ricorrente: A.S.D. EDIL STOUT
Comitato UISP : TERRE ETRUCO LABRONICHE
gara del 30.05.2016 - C.U. REG. n° 31 del 01.06.2016

In data 06.06.2016, la società A.S.D. EDIL STOUT propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato MARMUGI ALESSANDRO per mesi 8, per atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione, ai sensi dell'art. 137, a seguito della condotta tenuta dallo stesso n occasione della gara del 30.05.2016 fra le società A.S.D. EDIL STOUT e A.S.D. RAM. Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe, infatti, che il ricorrente, a gioco fermo, avrebbe spintonato e colpito con calci e pugni un avversario durante la rissa venutasi a creare.

A parere della società ricorrente, la quale non contesta l'avvenimento dei fatti, il MARMUGI sarebbe stato coinvolto nella rissa generale, ma non attivamente, in quanto sarebbe stato vittima di colpi subiti dagli avversari. Continua la società ricorrente sostenendo lo scambio di persona in quanto la condotta imputata al MARMUGI sarebbe invece da addossare ad un altro tesserato della medesima associazione.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla società A.S.D. EDIL STOUT in merito alla condotta tenuta dal proprio tesserato, nonché la copiosa documentazione allegata a sostegno della stessa, nonché dichiarazione confessoria di altro tesserato il quale si autoaccusa della condotta attribuita al MARMUGI, la Commissione Disciplinare d'Appello, nelle facoltà di cui all'art. 88 R.D. ha provveduto a far effettuare un nuovo riconoscimento dei giocatori ai D.G. della partita in esame, i quali, tuttavia, non hanno saputo identificare il oggetto autore della condotta sopradescritta, ma hanno confermato che i numeri annotati sul proprio taccuino, e quindi le condotte descritte a motivazione dei provvedimenti disciplinari, erano quelli corretti.

È d'obbligo ricordare come il rapporto del D.G. ai sensi dell'art. 89 rivesta il ruolo di prova legale, la quale non può trovare opposizione nelle prove semplici, quali ad esempio, quelle testimoniali, le quali invece ben possono integrare il rapporto ufficiale.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato lo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, il quale di fatto viene confermato nel suo contenuto, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la squalifica comminata a MARMUGI ALESSANDRO sia correttamente inquadrata sul piano normativo, e nella sua entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso presentato dalla società A.S.D. EDIL STOUT, conferma la squalifica di MARMUGI ALESSANDRO per **mesi 8**, per atti di violenza posti in essere nella medesima occasione, ai sensi dell'art. 137.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 17.06.2016.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

DELIBERA n° 33 anno 2015/2016

Ricorrente: A.S.D. S. IPPOLITO

Comitato UISP : PRATO

gara del 27.05.2016 - C.U. n° 38 del 01.06.2016

In data 06.06.2016, la società A.S.D. S. IPPOLITO propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato GIUSTI FRANCESCO per mesi 4, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi, ai sensi dell'art.132 R.D., aggravati dall'aver posto in essere la propria condotta in danno del D.G. e del I assistente

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe, infatti, che il ricorrente, al termine della partita, avrebbe offeso e minacciato reiteratamente sia il D.G. che l'assistente, accompagnando le minacce con atteggiamenti intimidatori.

A parere della società ricorrente, la quale non contesta le offese profferite, il GIUSTI non avrebbe minacciato il D.G. e il suo assistente, o comunque, qualora, le stesse fossero state realmente poste in essere, esse sarebbero state fini a se stesse, senza una reale portata intimidatoria.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla società A.S.D. S. IPPOLITO in merito alla condotta tenuta dal proprio tesserato, la Commissione Disciplinare d'Appello, nelle facoltà di cui all'art. 88 R.D. ha provveduto ad ascoltare il D.G. il quale ha confermato quanto precedentemente scritto sul proprio rapporto di gara.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato lo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la squalifica comminata a GIUSTI FRANCESCO sia correttamente inquadrata sul piano normativo, e nella sua entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso presentato dalla società A.S.D. S. IPPOLITO, conferma la squalifica di GIUSTI FRANCESCO per **mesi 4**, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi, ai sensi dell'art.132 R.D., aggravati dall'aver posto in essere la propria condotta in danno del D.G. e del I assistente

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa il 20.06.2016.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO
Giudici: Dario Scordo (Presidente)

DELIBERA n° 34 anno 2015/2016

Ricorrente: A.S.D. CIREGLIESE

Comitato UISP : PISTOIA

gara del 28.05.2016 - C.U. n° 48 del 08.06.2016

In data 13.06.2016, la società A.S.D. CIREGLIESE propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato LUPI ALESSANDRO per anni 1, per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, ai sensi dell'art. 136 R.D., in relazione alla condotta dallo stesso tenuto durante la partita tra l'ASD MARLIANA 1969 e l'A.S.D. CIREGLIESE.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe, infatti, che il ricorrente, successivamente alla determinazione di un fallo di gioco da parte del D.G., avrebbe colpito con una testata un proprio avversario.

A parere della società ricorrente, la dinamica dei fatti deve essere ricostruita diversamente da come riportata nel rapporto del D.G. in quanto il LUPI, dopo che un suo compagno di squadra era stato colpito con una testata, avrebbe percorso velocemente la metà campo, portandosi in direzione della bandierina del calcio d'angolo, ove avrebbe avuto un colloquio a muso duro con l'avversario, escludendo, tuttavia, di averlo colpito con una testata, ma semmai di aver avuto un contatto fronte a fronte con lo stesso. A sostegno di tale ricostruzione dei fatti, la ricorrente afferma che il tesserato avversario, espulso, anch'esso nella medesima occasione, abbandonava il campo tranquillamente, senza mostrare, almeno apparentemente, alcun tipo di dolore. Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla società A.S.D. CIREGLIESE in merito alla condotta tenuta dal proprio tesserato, la Commissione Disciplinare d'Appello, nelle facoltà di cui all'art. 88 R.D. ha provveduto ad ascoltare la terna arbitrale, ed in particolar modo il D.G. il quale ha confermato e meglio specificato quanto precedentemente scritto sul proprio rapporto di gara, circa la condotta violenta tenuta dall'odierno ricorrente. Ad integrazione delle dichiarazioni esposte, la Commissione Giudicante di Appello ha provveduto ad ascoltare anche l'osservatore presente alla partita in esame, il quale ha ulteriormente confermato la dinamica dei fatti come riportati nel referto arbitrale del D.G.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato lo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la squalifica comminata a LUPI ALESSANDRO sia correttamente inquadrata sul piano normativo, e nella sua entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso presentato dalla società A.S.D. CIREGLIESE, conferma la squalifica di LUPI ALESSANDRO per **ANNI 1** per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, ai sensi dell'art. 136 R.D.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 21.06.2016.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi (Giudice)


Il Presidente
Alessandro Baldi

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
Leghe Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalciouispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail lucaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@inwind.it	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalciouisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)